



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Area Servizi al Cittadino e Affari Generali

Ordinanza numero: 222

Oggetto: EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO E DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016. ORDINANZA DI INAGIBILITA' AUTORIMESSA SITA IN VIA MONTI AZZURRI 18

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" individua, tra l'altro, le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di protezione civile e, in particolare, all'art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
- il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 108 conferma quanto sopra e attribuisce altresì al Sindaco l'attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del piano comunale di emergenza;

VISTE altresì la Legge della Regione Marche n. 32 dell'11 dicembre 2001 e le relative delibere regionali in materia;

TENUTO CONTO che:

- a seguito dell'evento sismico del 30/10/2016 è pervenuta a questo Comune la richiesta di sopralluogo al fine di verificare le condizioni di agibilità sull'edificio sito in Via Monti Azzurri 18;
- tecnici comunali in data 21/11/2016 si sono recati sul posto e hanno effettuato un sopralluogo sul corpo di fabbrica destinato ad autorimessa, riscontrando lesioni passanti in corrispondenza della finestra e della porta, un'ampia fessura sulla soletta che collega il corpo principale destinato ad abitazione a quello secondario destinato a garage, nonché parziale distacco in corrispondenza della soletta del balcone che risultava non ben collegata al lastrico di copertura del garage, giudicando l'autorimessa inagibile come risulta dal verbale depositato agli atti d'Ufficio;
- dall'esito del sopralluogo emergeva inoltre la pericolosità della soletta soprastante la scala che dal piano terra accede al sottostante cortile, e conseguentemente risultava potenzialmente pericoloso anche il lastrico di copertura del garage da cui si ha accesso dalla camera da letto dell'abitazione;

per quanto sopra i tecnici a scopo precauzionale diffidavano la proprietaria sig.ra Ratti Anna Maria ad astenersi dall'utilizzo del garage, della scala citata e del terrazzo accessibile dall'abitazione, fino al momento dell'esecuzione di operazioni di messa in sicurezza dell'immobile, previo incarico a un professionista abilitato;

RILEVATO che in base alle visure catastali telematiche gli immobili in oggetto risultano distinti al Catasto al Foglio 59 particella 123 sub 8 (autorimessa) e sub 9 (porzione terrazzo/lastrico copertura del garage) e di proprietà di:

RATTI CARLA MARIA CF: RTTCLM48E46H211N residente a RECANATI in VIA DEI MONTI AZZURRI 18;

RITENUTO necessario ai fini della tutela della privata e pubblica incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, dell'edificio che presenta lesioni strutturali, fatta eccezione per i Tecnici e gli Addetti incaricati qualora sussistano comunque le condizioni di sicurezza;

RAVVISATA la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo dell'edificio sopra indicato ritenuto inagibile;



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie";

DATO ATTO che il carattere di urgenza della presente ordinanza impedisce la preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi del richiamato art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267:

DICHIARA

L'inagibilità dell'immobile sito in Via Monti Azzurri 18 distinto al Catasto al Foglio 59 particella 123 sub 8 (autorimessa) e sub 9 (solo terrazzo al quale si ha accesso dall'abitazione che costituisce anche la copertura del garage) in premessa indicato, inibendo l'utilizzo degli immobili citati nonché delle scale sottostanti il terrazzo, ai proprietari, agli occupanti a qualunque titolo, nonché a chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla messa in sicurezza delle stesse unità mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie che dovrà essere attestata da perizia tecnica redatta da professionista abilitato.

ORDINA

1. Il divieto di accesso e di utilizzo dell'immobile sopra descritto ai proprietari e a chi a qualsiasi titolo occupi o utilizzi gli edifici o unità immobiliari, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale incaricato di verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;
2. Che i proprietari o chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo procedano ad adottare i provvedimenti urgenti, compresa la delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque;
3. Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibili gli immobili ora dichiarati inagibili;
4. Ai proprietari di portare a conoscenza della presente ordinanza chi a qualsiasi titolo occupi o utilizzi l'immobile sopra descritto.

PRESCRIZIONI e/o CONDIZIONI

1. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità verso i proprietari degli edifici contigui e verso altre persone dei quali sono fatti salvi e rispettati eventuali diritti ed azioni in sede amministrativa o giudiziaria.
2. **Al termine della verifica e dei lavori, i proprietari dovranno trasmettere all'Ufficio Tecnico apposita dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante l'esito della verifica e l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile.**
3. Si ricorda che per ciò che non sia riconducibile a vizi nella fase costruttiva, i proprietari sono responsabili delle vicende del fabbricato, in quanto sono tenute a rispondere ad una corretta manutenzione al fine di evitare pericoli, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 del Codice Civile.

DISPONE

Di notificare la presente ordinanza ai proprietari degli immobili:

RATTI CARLA MARIA CF: RTTCLM48E46H211N residente a RECANATI in VIA DEI MONTI AZZURRI 18

e mediante affissione all'ingresso degli stessi, in caso di irreperibilità, e

di trasmettere la presente ordinanza:

MESSI COMUNALI

SEDE

COMANDANTE POLIZIA LOCALE

SEDE

SERVIZIO TRIBUTI

SEDE



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

SERVIZI SOCIALI

SEDE

LEGIONE CARABINIERI MARCHE STAZIONE RECANATI

tmc25948@pec.carabinieri.it

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MACERATA

protcivile.prefmc@pec.interno.it

Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico di questo Comune.

AVVERTE

Che l'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale e punita con sanzione amministrativa prevista per Legge.

Che qualsiasi danno nei confronti di terzi, derivante dalla suesposta situazione, sarà ascrivibile esclusivamente ai soggetti titolari degli immobili interessati dal presente provvedimento, per le rispettive competenze.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso al Prefetto entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero avanti al TAR Marche entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cui sopra, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Comandante della Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate a verificare l'esecuzione della presente ordinanza.

Recanati, lì 30/11/2016

IL SINDACO
FRANCESCO FIORDOMO / Actalis S.p.A./03358520967